

NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE

La presente nota non è esaustiva e non sostituisce il Regolamento Forestale Regionale. Serve solo a porre in evidenza alcuni aspetti dello stesso

- **Ente forestale:** Unione di Comuni e Comuni non aderenti alle Unioni
- **I tagli boschivi sono così classificati:**
 1. tagli commerciali
 2. tagli per autoconsumo (fino ad un massimo di 250 q.li per richiedente o ha 0,5)
 3. tagli liberamente eseguibili (fino ad un massimo di 1.500 mq)
- **Chi può eseguire i tagli:**
 1. tagli commerciali:
 - imprese iscritte nell'Albo Regionale delle Imprese Forestali
 - le aziende agricole **solo su terreni boscati in gestione alla propria azienda a condizione che siano inseriti nel piano colturale aziendale**
 2. tagli per autoconsumo (sempre nel limite massimo di 250 q.li o ha. 0,5):
 - gestori, proprietari e possessori di boschi e castagneti
 - aventi diritto di legnatico ed altri interventi connessi negli usi civici e nelle proprietà collettive
 - altri soggetti per attività non imprenditoriali diverse dai tagli di utilizzazione
 3. tagli liberamente eseguibili (fatte salve le norme vigenti nelle aree protette):
 - chiunque abbia diritto ma entro i limiti stabiliti dal Regolamento Forestale.

- Per effettuare tagli boschivi è importante sapere che, a seconda del tipo di intervento da realizzare, occorre:
 1. essere in possesso di un'autorizzazione o aver presentato una comunicazione all'Ente forestale 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 2. aver presentato una comunicazione corredata di dichiarazione o asseverazione da parte di un Tecnico Forestale che attesti la compatibilità dell'intervento con le norme di settore (in questo caso i lavori possono iniziare dalla data di presentazione della comunicazione)
 3. essere nelle condizioni di esenzione elencate nell'art. 6 del Regolamento (tagli di utilizzazione fino a 1500 mq, contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal codice della strada, ecc)
 4. TUTTI GLI INTERVENTI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE SONO COMUNQUE SOGGETTI A NULLA-OSTA O A VALUTAZIONE DI INCIDENZA
 5. gli interventi per i quali sia necessario anche il rilascio di altre autorizzazioni, valutazioni o pareri sono soggetti ad autorizzazione (anche quelli di norma da comunicare)
- Come si presentano le domande/comunicazioni di taglio?:

le domande/comunicazioni di taglio vengono presentate esclusivamente tramite il sistema informatizzato regionale all'indirizzo <https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF>

le domande/comunicazioni possono essere presentate direttamente dai richiedenti oppure tramite soggetti intermediari abilitati.

Per presentare la domanda occorre essere in possesso di Utente e PW FedERA con profilo di affidabilità alta.

- **Come si ottengono le credenziali FedERA?:**
 1. occorre collegarsi al sito <http://federazione.lepida.it/registrati>
 2. scegliere l'Ente gestore dall'apposito elenco (si consiglia di scegliere un'Ente facilmente raggiungibile) e completare le procedure di registrazione
 3. recarsi presso il proprio Ente Gestore muniti di documento di riconoscimento in corso di validità chiedendo di elevare ad "alto" il proprio livello di affidabilità
 4. da questo momento si può accedere al sistema per la compilazione delle domande/comunicazioni
- **Che validità hanno le autorizzazioni e le comunicazioni?**
 1. le autorizzazioni hanno validità di due anni solari dalla data del rilascio
 2. le comunicazioni hanno durata di due anni solari dalla data di presentazione
- **In che periodo si possono eseguire i tagli selvicolturali nei boschi cedui semplici?**
 1. I tagli di conversione all'alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno
 2. I tagli di utilizzazione dal 01 ottobre al 30 aprile
- **Quando si può tagliare il bosco ceduo?**

Il turno minimo non può essere inferiore a:

 1. per le querce, il carpino ed i frassini ad anni 20
 2. per il castagno ad anni 10
 3. per ontano, robinia, salice e pioppo ad anni 8

il ceduo diventa invecchiato quando non è stato tagliato da 40 anni per le querce e 50 per le altre specie

- Entro quale termine occorre riordinare la tagliata?
 1. Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere spostato dal punto di caduta e concentrato in imposti temporanei in modo tale che il recupero si possa effettuare senza danneggiare il novellame;
 2. entro la scadenza dell'autorizzazione/comunicazione il legname dovrà essere trasportato all'esterno del bosco lungo le piste e la viabilità esistente.